



Conferma obbligo per **tutti i sostituti d'imposta** di predisporre ed inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate **il modello di "Certificazione Unica" (CU 2019)** che **sostituisce**:

- a) ex modello CUD;
- b) altre certificazioni di lavoro autonomo in forma libera.

CERTIFICAZIONE UNICA2019

Il modello deve essere:

- trasmesso telematicamente all'Agenzia delle Entrate direttamente o tramite un intermediario abilitato **entro il 7 marzo di ogni anno** (è prevista la possibilità, per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, di presentare entro la scadenza del mod. 770);

- consegnato o preferibilmente inviato a mezzo pec o raccomandata ad ogni percettore di redditi assoggettati a ritenuta (dipendenti, pensionati, lavoratori autonomi, agenti, ecc...), in duplice copia **entro il 31/03/2019**.

La Certificazione Unica (CU), come già chiarito dall'AdE, riguarda anche i redditi di lavoro autonomo, le provvigioni e i redditi diversi, in particolare, interessa (elenco non esaustivo):

- i redditi di lavoro dipendente e assimilati, (prima certificati mediante il modello CUD);
- i redditi di lavoro autonomo;
- le provvigioni, anche occasionali;
- redditi diversi (es. compensi per lavoro autonomo occasionale);
- i corrispettivi per contratti di appalto soggetti alla ritenuta dell'art. 25-ter del DPR 600/73, finora certificati in forma "libera". (lo faranno gli istituti di credito);
- indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, funzioni notarili e cessazione attività sportiva quando di natura autonoma;
- compensi, non soggetti a ritenuta d'acconto, corrisposti a soggetti che applicano il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (sogg. Minimi e forfettari);
- somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi;
- somme a titolo di indennità di esproprio, altre indennità ed interessi;
- i redditi relativi alle locazioni brevi.

Nel caso in cui la Certificazione attesti solo redditi di lavoro dipendente e assimilati, ovvero solo redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, deve essere inviata all'Agenzia delle Entrate esclusivamente la parte della Certificazione Unica relativa alle tipologie reddituali erogate.

Per gli agenti e rappresentanti che tassano il reddito per competenza, oltre alla CU2019 dei compensi pagati nel 2018, potrebbe eventualmente essere necessario inviare agli stessi più certificazioni attestanti i compensi erogati i primi mesi del 2019 relativi all'anno 2018.

NON devono essere inviate all'Agenzia delle Entrate le certificazioni dei dividendi erogati nel 2018 e dei proventi ad essi equiparati, delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate, da rilasciare ai percettori per le quali deve essere utilizzato apposito modello approvato con provvedimento n. 10663 del 15/01/2019. La certificazione deve comunque essere inviata ai soggetti interessati sempre entro il **31 marzo 2019**.

SANZIONI: Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, l'art. 2 del D.Lgs. 175/2014 prevede l'applicazione di una **sanzione di 100,00 euro**, senza possibilità di applicare il "cumulo giuridico", ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 472/97 in caso di violazioni plurime **e senza possibilità di ravvedimento**. Nei soli casi di **errata trasmissione**, la sanzione non si applica se la sostituzione o l'annullamento della certificazione è effettuato entro i cinque giorni successivi alla scadenza, inoltre la sanzione si riduce ad 1/3 se l'invio è effettuato nei sessanta giorni successivi.



Come già comunicato, a seguito delle modifiche introdotte ed apportate dalla legge di Stabilità 2016, **le "CU" sostituiscono di fatto il mod. 770 relativo ai quadri dei lavoratori dipendenti ed autonomi**, pertanto il consulente (*consulente lavoro o studio scrivente*) incaricato alla predisposizione ed invio delle CU, dovrà provvedere anche alla redazione ed invio del relativo mod. 770, per il quale verrà definito un compenso a parte.

E' consigliabile quindi rivolgersi al proprio consulente del lavoro per informarsi sulla redazione dell'adempimento al fine di evitare duplicazione di compensi.

In relazione a quanto sopra, alla estrema delicatezza dell'adempimento in questione ed all'entità delle sanzioni correlate sopra esposte, lo Studio potrà provvedere, *con totale discarico di responsabilità in merito alla veridicità dei dati contenuti nelle certificazioni stesse*, a svolgere i seguenti servizi:

1) Per i clienti con contabilità interna (se non appoggiati a consulente del lavoro), redazione delle CU 2019 ed invio telematico con compenso per l'adempimento straordinario, **escluso dai forfait di consulenza;**

2) Per le ditte esterne non abilitate e non appoggiate a consulente del lavoro, o con consulente del lavoro che non svolge il servizio per i percettori non lavoratori dipendenti, previo accordo con lo studio, il compenso **escluso dai forfait di consulenza è relativo a:**

solo invio telematico, con inoltro del FILE allo studio **entro il 22/02/2019** all'indirizzo mail marcello.olivetti@mantovanieassociati.it;

a) invio telematico ed inserimento di ogni certificazione CU (da intendersi **sola copiatura del modello CU ministeriale** compilato e quadrato dalla ditta cliente);

b) invio telematico ed inserimento di ogni certificazione CU con controllo e/o quadratura dei documenti e redazione/compilazione integrale del modello.

Per entrambe le due gestioni a) e/o b) i termini di consegna dei documenti allo studio è entro il 19/02/2019.

Segue scheda di adesione con importi prestazioni.

Per l'organizzazione della gestione dell'adempimento è necessario ritornare compilata la scheda di adesione, che seguirà alla presente, barrata nelle parti che interessano, *rif. Dott. Marcello Olivetti* marcello.olivetti@mantovanieassociati.it

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani